

**XLIV<sup>a</sup> TORNATA****LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1921**Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO****INDICE****Disegni di legge (Approvazione di):**

« Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa » . . . . pag. 1244

« Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato "Doss di Trento" » . 1245

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario » . . . . . 1245

« Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani » . . . . . 1247

**(Discussione di):**

« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso » . . . . . 1246

**Oratore:**

TAMASSIA . . . . . 1246

(Presentazione di) . . . . . 1244

**Interpellanze (Svolgimento di):**

« Del senatore Mosca sulla mancata consegna all'Italia di ottantamila chilometri quadrati sulla destra del Giuba » . . . . . 1234

**Oratori:**

MOSCA . . . . . 1234, 1237

TOMASI DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri* . . . . . 1236

« Del senatore Del Giudice sul decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1372, che istituisce un'Opera nazionale contro l'analfabetismo » . . . . . 1238

**Oratori:**

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* . 1241

DEL GIUDICE . . . . . 1238

Interrogazioni (Risposta scritta ad) . . . . . 1249

Relazioni (Presentazione di) . . . . . pag. 1243

Ringraziamenti . . . . . 1233

Sui lavori del Senato . . . . . 1248

**Oratori:**

PRESIDENTE . . . . . 1248

TORRIGIANI LUIGI . . . . . 1248

Uffici (Convocazione degli) . . . . . 1248

La seduta è aperta alle ore 15.

(Intervengono alla seduta le LL. AA. RR. il Duca delle Puglie e il Duca di Spoleto).

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore De Renzi ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Napoli, 10 dicembre 1921.

« Con animo commosso famiglia De Renzi rivolge a V. E. ed Alto Consesso sentiti ringraziamenti ed esprime profonda riconoscenza partecipazione presa suo dolore.

« DE RENZI ».

**Rinvio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni dei senatori Pellerano, Presbitero, Ferraris Carlo rispettivamente ai ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, dell'interno.

Ma, per l'assenza dei ministri competenti, non è possibile procedere allo svolgimento di queste interrogazioni.

L'ordine del giorno reca anche una interrogazione del senatore Nuvoloni al ministro degli affari esteri. Ma non essendo presente il senatore interrogante, questa interrogazione si intende decaduta.

Viene poi l'interrogazione del senatore Lagasi al ministro della giustizia e affari di culto. Ma per l'assenza dell'onorevole ministro anche di questa interrogazione non è possibile procedere allo svolgimento.

**Svolgimento della interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie: « Per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli ottantamila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba che furono ceduti all'Italia in esecuzione del Patto di Londra ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mosca per svolgere questa interpellanza.

MOSCA. Il Senato perdonerà se a così breve distanza di tempo io oso di nuovo prendere la parola in questa alta Assemblea. Ma è necessario che io svolga quella parte della mia interpellanza che non ho potuto svolgere lunedì scorso, e che mira a conoscere le ragioni per le quali l'Inghilterra non ci ha ancora consegnato gli 80.000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba, che essa ci ha già solennemente ceduto.

In questa occasione mi permettano gli onorevoli colleghi di ricordare al Senato quello che già ho dovuto dire nella seduta del 26 marzo 1920, ponendo in luce l'infelicissimo risultato che noi abbiamo tratto dalla

grande guerra per quel che riguarda gli acquisti coloniali. Leggendo l'articolo 119 del Trattato di Versailles, parrebbe che l'Italia avesse dovuto acquistare colonie importantissime, poichè vi sta scritto che la Germania cede tutte le possessioni oltre mare alle principali potenze alleate ed associate. Ora siccome tra le principali potenze alleate c'era l'Italia, così pareva indiscutibile che noi avessimo dovuto avere una parte dell'eredità coloniale tedesca.

Questa eredità era oltremodo pingue; si trattava, nella sola Africa, di due milioni e novecentomila chilometri quadrati, e non di territori senza valore, perchè essa comprendeva il Togo, che ha una estensione di 87 mila chilometri quadrati e un milione di abitanti, il Camerun, con più di ottocentomila chilometri quadrati e più di un milione di abitanti, dell'Africa occidentale tedesca con 850.000 chilometri quadrati e un milione di abitanti, e finalmente l'Africa orientale tedesca con circa novecentomila chilometri quadrati e sette milioni di abitanti.

Eccettuata l'Africa occidentale tedesca sono tutti paesi fertilissimi e facilmente governabili, perchè abitati da piccole e deboli tribù: aggiungo che i tedeschi avevano cominciato a valorizzare queste contrade.

Noi potevamo sperarne per l'avvenire risorse, che così ci sono venute completamente a mancare, poichè questi territori se li sono attribuiti la Francia e l'Inghilterra. Il Togo è stato ceduto per due terzi alla Francia ed un terzo all'Inghilterra; il Camerun è stato ceduto ugualmente alla Francia per cinque sesti e per un sesto all'Inghilterra; l'Africa occidentale tedesca è stata ceduta tutta all'Inghilterra e così pure l'Africa Orientale tedesca, all'infuori di un piccolo distretto che fu dato al Portogallo. L'Italia non ha avuto assolutamente niente; come ciò sia avvenuto io ho cercato replicatamente di sapere senza ottenere nessuna risposta.

Una voce autorevole nell'altro ramo del Parlamento ha affermato che nulla abbiamo ottenuto, perchè nulla abbiamo chiesto.

E sarebbe oltremodo deplorabile che nulla avessimo chiesto quando si trattava di un patrimonio coloniale che poteva offrire grandissime risorse alle future generazioni italiane.

Lasciamo questo argomento dolorosissimo perchè ormai - a meno che non avvenga un altro cataclisma mondiale - si può dire che l'avvenire coloniale dell'Italia è chiuso: non ci restano che le vecchie colonie senza grande valore e tali, da non potere fornire di materie prime l'Italia, tali da non poter fornire quella base economica che è necessaria ai paesi popolati e di vecchia civiltà come l'Italia; e veniamo al tema che forma lo scopo della mia interpellanza.

Dunque mancata la base diplomatica dell'articolo 119 del trattato di Versailles, sulla quale base avremmo potuto avere notevoli vantaggi, ci restava un'altra arma diplomatica, l'articolo 13 del patto di Londra.

Quest'articolo dice infatti che, nel caso che la Francia e l'Inghilterra avranno qualche ingrandimento a danno del dominio coloniale tedesco, (si prevedeva nell'articolo qualche ingrandimento e non la completa rinuncia della Germania) l'Italia avrebbe potuto chiedere qualche risarcimento, specialmente (la parola francese del trattato dice *notamment*) mercè una rettifica dei confini delle colonie italiane, là dove confinavano con le colonie francesi e inglesi.

Io dico che questo articolo 13 del patto di Londra offriva alle trattative, una base assai più infelice di quella dell'articolo 119 di quello di Versailles. Molto più infelice perchè non era previsto che la Germania avrebbe perdute tutte le sue colonie, e in secondo luogo ci prometteva quasi esclusivamente una rettifica di confini tra le nostre antiche colonie e quelle francesi e inglesi.

Or i confini fra le nostre antiche colonie e le francesi e inglesi cadono quasi sempre nei deserti. Una rettifica di questi confini ci avrebbe dato quindi una zona di deserto di più, mentre la Francia e l'Inghilterra si son presi quel po' di patrimonio coloniale che è stato loro ceduto dall'articolo 119 del trattato di Versailles. Infatti pare che in base a questo articolo 13 del trattato di Londra, l'Inghilterra abbia consentito di concederci la piena sovranità sull'oasi di Giarabub, la quale ha una certa importanza politica, perchè è una delle sedi, non la sola esclusiva, del capo dei Senussi, ma in sè stessa ha pochissimo valore, perchè è un oasi di circa due km. quadrati di territorio. Essa inoltre contiene una specie di Università

maomettana con circa duecento studenti, e poi è infine la tomba del fondatore della Senussia.

In quanto alla Francia, per la rettifica dei confini che ci verrebbe consentita dalla parte della Libia, ci cederebbe forse l'oasi di Barachit, vasta come da piazza Colonna a piazza S. Carlo. Quest'oasi avrebbe una certa importanza commerciale, perchè attraverso di essa passa una strada carovaniera che dal Fezzan va alla costa, ma vi sono parecchie altre strade delle quali alcune restano in possesso dei francesi.

Finalmente si annunciò una volta che la Francia era pronta a cederci il Borcù ed il Tibesti. Ma noi abbiamo fatto bene a non accettare l'offerta, ed è l'unica volta, perchè sono due possedimenti di nessuna importanza, posti al di là del Sahara, abitati da tribù di predoni quasi selvaggi, che invece di fare delle incursioni verso la parte settentrionale, perchè dovrebbero attraversare tutto il deserto, fanno delle incursioni a mezzogiorno, verso i possedimenti francesi. Noi quindi dovevamo andare lì a fare i gendarmi per conto della Francia, per difendere i suoi possedimenti dalle incursioni dei predoni, e dovevamo attraversare tutto il Sahara per fare quest'ufficio di polizia, il Sahara che purtroppo finora non abbiamo intaccato perchè al giorno d'oggi non possiamo allontanarci più di 40 o 50 km. da Tripoli.

Ma in mezzo a tutte queste offerte più o meno allegre e irrisorie, c'è stato finalmente offerto qualcosa che aveva qualche valore. Un territorio di 81,000 chilometri quadrati sulla destra del Giuba.

Una voce autorevole nella seduta del 27 settembre 1919 annunciava alla Camera che era stato concluso un accordo, mediante lo scambio di lettere, fra Lord Milner e il nostro ministro degli affari esteri di allora, con il quale l'Inghilterra non solo ci cedeva incondizionatamente gli 81,000 chilometri quadrati a destra del Giuba, ma erano in corso delle trattative per ottenere un altro territorio nella parte superiore del Giuba, territorio molto più importante, situato nella colonia inglese cosiddetta del Gheddi.

Questa affermazione naturalmente non leniva il dolore di aver perduto la parte principale dell'eredità coloniale tedesca, ma costituiva un risarcimento che aveva un certo valore.

Intanto, egregio ministro, sono più di due anni passati, perchè la dichiarazione alla quale ho accennato del ministro degli esteri di allora, avveniva il 27 settembre del 1919 alla Camera; e l'Inghilterra non ha fatto ancora onore al suo impegno; non ci cede questi 81,000 chilometri quadrati, nè quella parte di territorio sulla quale si era in trattative e che poteva avere il suo valore. Naturalmente sorge la necessità di chiedere all'onorevole ministro degli esteri quali siano le ragioni per le quali questa cessione non è ancora avvenuta. È stata colpa nostra o dei nostri alleati? Questo il Paese ha il diritto di sapere, il Paese, il quale un giorno si domanderà perchè noi fummo defraudati interamente dell'eredità coloniale tedesca, ha il diritto di sapere, dopo che fu annunziato ufficialmente, perchè il magro risarcimento che ci venne concesso non ci è stato ancora consegnato.

Aspetto in proposito le dichiarazioni dell'onorevole ministro degli esteri.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. In base all'art. 13 del Patto di Londra, la Delegazione italiana alla Conferenza della pace di Parigi iniziò, a suo tempo, le opportune trattative col Governo britannico per determinare i compensi coloniali dovuti in dipendenza dell'articolo predetto.

Le trattative, svoltesi tra il ministro degli esteri del tempo, S. E. Tittoni, e Lord Millner, condussero ad una intesa di massima che venne consacrata in una lettera diretta il 13 settembre 1919 da Lord Millner a S. E. Tittoni.

Per mezzo di essa l'Inghilterra si dichiarava pronta a consentire una notevole modifica del confine cirenaico-egiziano ed alla cessione di un importante tratto del territorio del Giubaland col quale l'Italia acquistava il porto di Kisimajo, la riva destra, e quindi tutto il possesso di un grande fiume come il Giuba, con un territorio coltivabile pari per estensione e per importanza a quello che già possedevamo sulla riva sinistra, con un vastissimo territorio interno.

Nella lettera di Lord Millner si diceva che i confini avrebbero dovuto essere fissati da una speciale Commissione, e si aggiungeva, per

quanto riguardava la Somalia, che essi avrebbero dovuto formare oggetto di nuovi studi, per vedere, senza però alcun impegno da parte dell'Inghilterra, di estenderli ancora in modo più conforme ai desiderata italiani. L'Italia aveva infatti chiesto tutta la provincia del Giubaland, più il territorio che va sino a Mojale. Nel novembre del 1919, il Governo italiano cercò di riaprire la questione, ma si incontrarono forti opposizioni.

Riunitisi però in seguito a Londra i tecnici italiani ed inglesi, si ottenne dall'Inghilterra la cessione di una nuova zona di circa 10,000 chilometri quadrati, comprendenti il porto di Durndorf, che era stato prima negato, ed i fiumi Biricao e Kimoti. Tale acquisto veniva a costituire un'utile e necessaria integrazione del territorio già ottenuto.

Da parte nostra, si consentì nello stesso tempo alla modificazione in favore dell'Inghilterra del confine Cirenaico-egiziano, mediante spostamento dell'inizio della linea di frontiera a dieci chilometri a nord di Sollum; e si ottenne da parte inglese una maggiore estensione del territorio attorno a Giarabub, per modo che vengono annesse al nostro confine alcune oasi che utilmente lo completano.

Questi nuovi accordi vennero concretati con uno scambio di lettere avvenuto tra il ministro dell'epoca, S. E. Scialoja, e Lord Millner, nell'aprile 1920.

La lettera di Lord Millner nel prendere atto delle basi di accordo concluse tra i tecnici, aggiungeva testualmente:

« Rimane naturalmente inteso che il complesso del nostro accordo concernente l'Africa potrà divenire effettivo solo con la sistemazione generale di tutte le questioni che sono davanti alla Conferenza della pace ».

Contemporaneamente nella lettera inviata poi dall'Ufficio competente del Foreign Office al nostro negoziatore, che aveva assistito S. E. Scialoja, si diceva che rimaneva inteso, per quanto concerneva la conclusione definitiva riguardante la modifica del confine Cirenaico-egiziano, che la conclusione stessa doveva essere preceduta dal riconoscimento da parte dell'Italia della situazione speciale inglese nell'Egitto, in mancanza del quale il governo britannico non avrebbe avuto qualità giuridica di agire come intermediario tra i governi italiano ed egiziano.

In tal guisa, essendosi venuto a costituire di fatto un tutto organico, mediante reciproche concessioni, fra gli acquisti da parte italiana nel Giubaland e gli acquisti italiani al confine Cirenaico-egiziano, l'insieme delle trattative per il passaggio effettivo dei nuovi territori all'Italia, divenne necessariamente più vasto, complicato, e forzatamente più lungo il periodo di tempo necessario per l'effettiva e pratica realizzazione di tutto l'accordo. Per il riconoscimento da parte italiana della situazione speciale inglese in Egitto, era necessario concretare prima con il governo inglese una formula che, per quanto riguardava l'abolizione delle capitolazioni, salvaguardasse, con uno speciale accordo tra i due governi, i diritti e gli interessi dei nostri sudditi in Egitto. Iniziate a quest'effetto le discussioni a Londra sulle nostre proposte e sulle contro-proposte inglesi, si poteva ritenere raggiunto quasi completamente l'accordo, quando le note vicende della situazione interna dell'Egitto portarono all'inizio di quelle lunghe e difficili trattative tra il Governo britannico e la delegazione egiziana per il nuovo Statuto dell'Egitto stesso.

Il nostro negoziato, in tale condizione, dovette procedere necessariamente con lentezza, perchè in relazione alla nuova situazione che si andava creando.

Da parte del Ministero degli affari esteri erano state naturalmente nello stesso tempo iniziate anche le trattative per la presa in consegna dei territori del Giubaland che ci erano stati ceduti, trattative per loro natura eccessivamente lente per gli ostacoli comuni ad ogni negoziato coloniale di tal genere. Si trattava, infatti, in primo luogo di stabilire una precisa linea di confine non facilmente determinabile sul terreno. Ciò costituiva e costituisce un grandissimo ostacolo da superare per il fatto che, nel caso specifico, i confini da determinarsi passano sovente per regioni poco note, talvolta desertiche e dove spesso incerti e mal precisati sono i punti di riferimento. Si sono dovuti poi affrontare e risolvere una quantità di questioni che, sebbene di dettaglio, hanno, in materia coloniale, una grandissima importanza. Citerò ad esempio la questione della sudditanza delle popolazioni nomadi che si spostano attraverso il confine; i passaggi delle carovane, l'esercizio dei diritti di pascolo e di

semina per le tribù nomadi, l'attribuzione dei pozzi in regioni scarse di acqua. Viene a complicare il negoziato il frequente spostamento di talune tribù durante il corso delle trattative stesse, colla necessità che ne deriva di modificare accordi già raggiunti. È naturale poi che in molte delle suaccennate questioni il Governo italiano, come il Governo inglese, non possono fare a meno del competente avviso delle autorità coloniali locali.

Tutto ciò assorbe tempo, per quanto il Governo nulla trascuri per il sollecito studio dei particolari dell'accordo e per la sua effettuazione pratica. L'onorevole interpellante, che, come pochi, ha conoscenza approfondita ed esperienza vasta di questioni coloniali, sono sicuro si renderà perfettamente conto, dopo gli schiarimenti forniti, che il tempo trascorso ad altro non può essere attribuito che a necessità di fatto.

Al momento attuale, non si tratta che di definire le ultime questioni di secondaria importanza ed io non ho mancato di impartire alla Regia Ambasciata a Londra tutte le istruzioni per la risoluzione dei singoli punti del vasto e complesso negoziato.

Posso assicurare infine l'onorevole interpellante che il Governo britannico mostra da parte sua la migliore buona volontà per la conclusione dell'accordo, in seguito alla quale sarà effettuata la consegna dei nuovi territori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca per dichiarare se è soddisfatto.

MOSCA. Io ho ascoltato con molta deferenza e attenzione la esposizione dell'onorevole ministro degli esteri, e con mio dispiacere non posso dichiararmi interamente soddisfatto, perchè in essa viene fatta implicitamente una confessione molto grave sulla quale io richiederei ancora qualche schiarimento. Dunque la cessione degli 80.000 chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba, cessione che da quello che ci ha detto l'onorevole ministro dovrebbe essere anche più importante, poichè si tratterebbe di un territorio vasto quasi quanto la Somalia italiana, e che avrebbe valore maggiore, prima era incondizionata, era stata fatta come una conseguenza necessaria dell'art. 13 del patto di Londra, in base al quale la Francia e l'Inghilterra ci dovevano una rettifica di confini

che doveva essere tanto più ampia in quanto l'art. 13 del patto di Londra prevedeva l'acquisto da parte delle nazioni alleate ed associate di solo una parte delle colonie tedesche, mentre come è noto esse si sono tranquillamente attribuito tutto il patrimonio coloniale germanico.

A un certo punto, on. ministro, questa questione così semplice, sulla quale pareva impossibile che sorgessero difficoltà, si venne ad abbinare ed a subordinare quasi ad un'altra questione completamente diversa; quella della rettifica dei confini fra la Libia e l'Egitto. Noi cediamo colà nove chilometri di territorio verso Solum, e acquistiamo in compenso l'oasi di Giarabub. Senonchè questa rettifica si riannette all'altro argomento relativo all'esercizio della sovranità inglese sull'Egitto, sicchè la cessione all'Italia del territorio oltre il Giuba viene indefinitamente sospesa.

Ognuno avrebbe visto che non conveniva affatto abbinare le due questioni. Esse non hanno alcun punto di contatto. Inoltre, quando si tratta dell'Egitto, l'Inghilterra può trincerarsi dietro la pretesa intangibilità del territorio egiziano, dire che si tratta di territorio non suo ecc., ma quando si tratta del territorio del Giuba, ci troviamo a faccia a faccia con l'Inghilterra, la quale non può trovare scappatoie.

Era lì che bisognava insistere, senza abbinare le due questioni, abbinamento nel quale avevamo tutto da perdere.

Prego ad ogni modo l'on. ministro di adoperarsi affinché questa questione sia risolta una buona volta. Ci possono essere, è vero, delle controversie, riguardo alle limitazioni territoriali, ai diritti che possono avere le varie tribù a dati pascoli od a dati pozzi ecc., ma intanto ci si cedano queste terre che sono nostre, che noi abbiamo guadagnato col nostro sangue, la cui cessione è una delle conseguenze della guerra che abbiamo vinto con tanto sacrificio; in seguito si potranno discutere le questioni di dettaglio alle quali il ministro ha accennato. Altrimenti il Paese protesterà, e affermo che avrà ragione di protestare. (*Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

#### **Svolgimento della interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza del

senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione: « Sui motivi che lo indussero a promuovere il decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371 che istituisce un'Opera Nazionale contro l'analfabetismo, la quale nelle sue attribuzioni non può non ledere e intralciare quelle della Commissione centrale del Mezzogiorno e delle Isole, creata per legge 15 luglio 1906, n. 382, Commissione che adempie ininterrottamente e proficuamente da ben quindici anni il suo mandato ».

Ha facoltà di parlare il senatore del Giudice per svolgere la sua interpellanza.

DEL GIUDICE. Onorevoli senatori, il decreto-legge che è oggetto della mia interpellanza, contiene la seconda incarnazione di un istituto creato per combattere l'analfabetismo, del quale la prima incarnazione si ebbe con altro decreto emanato due anni prima. Credo opportuno far cenno di questo primo provvedimento, perchè lumeggia e delinea la fisionomia del decreto dell'attuale ministro.

Nel tempo in cui fiocavano ad ogni ora i decreti-legge sulle materie più disparate, venne fuori, su proposta del ministro per l'istruzione, un decreto-legge, col quale si costituiva un Ente nazionale per gli analfabeti adulti col fine immediato di fornire agli smobilitati analfabeti quel minimo di cultura necessario a far valere la personalità civile e la capacità produttiva di essi. Il decreto porta la data del 2 settembre 1919 e la firma, oltre che del ministro proponente, anche dei ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze.

La struttura dell'ente è esuberante e complessa. Vi ha un consiglio di dodici membri, il cui presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del consiglio dei ministri; vi ha un direttore generale anch'esso di nomina Reale e vari delegati regionali.

L'ente è fornito di larghi mezzi ed è esonerato da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale. La sua azione è affatto autonoma, che anzi il ministro affida ad esso « le funzioni allo Stato devolute nei riguardi della istruzione degli adulti analfabeti e della diffusione della istruzione elementare nei centri minori di popolazione » (art. 5); può valersi dell'opera dei maestri delle scuole pubbliche e dei funzionari preposti all'amministrazione e vigilanza, nonchè dei locali e del materiale delle scuole pubbliche elementari.

Nè basta. L'ente ha facoltà altresì di assumere impiegati propri con contratto determinato a tempo. Infine, per dare solidità a questo corpo, coll'articolo 15, si prescrive che « viene derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione del presente decreto ».

In tutta cotesta costruzione una cosa sola appare chiara: ed è l'abdicazione da parte dello Stato ad uno dei suoi compiti essenziali. Non si tratta di decentramento o di forma autarchica, perchè i fondi finanziari sono forniti in massima parte dallo Stato; ma è una rinuncia di funzioni di governo ad un organismo senza controllo, senza vigilanza, senza vincolo di dipendenza. Al contrario gl'impiegati stessi pubblici sono messi, in certe circostanze, alle dipendenze di quell'ente.

Per buona fortuna il decreto del settembre 1919 ebbe imperfetta e breve vita, ed il merito, bisogna riconoscerlo, fu del ministro Croce, il quale, dopo undici mesi con decreto-legge 5 agosto 1920, abrogò *in ogni sua parte* quel decreto: la espressione « in ogni sua parte » non è mia, ma del decreto stesso di abrogazione.

Senonchè il ministro Croce, nel mentre si riserbava di nominare una commissione per la liquidazione dei residui di gestione dell'ente soppresso, manteneva i fondi assegnati al medesimo con la destinazione originaria, salvo che i modi di essa destinazione dovevano essere stabiliti *con legge speciale* (art. 3). Così la questione rimaneva impregiudicata davanti al Parlamento. E qui mi permetta, onorevole Corbino, una osservazione. Ella, rispondendo alla interrogazione dell'onor. Leonardo Bianchi e mia, disse che il suo provvedimento era in esecuzione dell'impegno assunto dal suo predecessore: ciò non risponde al tenore del decreto Croce, perchè l'impegno di questi era unicamente di presentare un disegno di legge e lasciare al Parlamento, cui spetta, la decisione. Invece ella ha creduto di risolvere la questione con un atto dittatorio.

Ed ora veniamo all'ultimo decreto del 28 agosto 1921. Dicevo che questo è una seconda incarnazione del primo, ma una incarnazione più attenuata e pallida, in guisa che l'ente nazionale autonomo del 1919 si è trasformato con l'attuale decreto-legge in Opera contro

l'analfabetismo di carattere burocratico. Difatti a capo di questa sta il direttore generale per l'istruzione primaria quale presidente, e commissario direttivo v'è un funzionario dello stesso Ministero. Con tutto ciò, anche così modificato, il nuovo organo conserva alcuni tratti caratteristici del primo, e non mi sembra che sia destinato a miglior sorte.

Io intendo dimostrare che questa creazione, anche così trasformata non è necessaria nè veramente utile, almeno in questo momento; in secondo luogo, ch'essa in ogni modo menoma e intralcia l'azione della Commissione centrale del Mezzogiorno istituita con legge 15 luglio 1906; terzo, che il decreto non sia da approvare anche per una ragione politica.

Innanzi tutto io domando: quale urgenza, quale necessità evidente sussiste per creare oggi con un provvedimento eccezionale un nuovo organo per combattere l'analfabetismo, quando la legge sulla istruzione elementare del 1911 può, se bene e intensamente eseguita, bastare allo scopo? Questa legge coi suoi organi scolastici in tutte le provincie del Regno, col suo esercito d'ispettori sparsi dappertutto, con l'obbligatorietà effettiva della scuola elementare, con i mezzi cospicui di cui dispone, non è forse adatta a diffondere la istruzione anche nei centri più piccoli e remoti? La piaga dell'analfabetismo non è di quelle che si possono sanare in un giorno o in un anno con provvedimenti subitanei e improvvisi. Come negli altri fenomeni sociali, anche per l'alfabeto occorre tempo non breve: con metodo, pazienza e perseveranza si raggiunge prima o poi la meta. Una nuova ruota non serve giacchè essa, nonchè accelerare il moto della macchina, assai spesso lo ritarda. E quando pure si pensasse alla opportunità di un organo apposito, non basterebbe all'uopo la Commissione centrale del Mezzogiorno?

È vero che questo comprende un territorio limitato, quantunque più ampio di quello indicato dalla sua denominazione, perchè oltre alle provincie del Mezzogiorno e alle isole, la sua azione si estende pure a gran parte dell'Italia centrale, Lazio, Marche e Umbria. Ora sarebbe facile estenderla ancora più oltre, all'Italia superiore.

In ogni modo poi, data la nuova Opera creata col decreto dell'agosto 1921, è evidente che

essa intralcia e lede le attribuzioni della Commissione del Mezzogiorno. Basta raffrontare gli articoli del detto decreto col titolo sesto della legge 15 luglio 1906, per persuadersene.

L'Opera contro l'analfabetismo dovrebbe esercitare la sua azione a cominciare dalle regioni che presentano una più alta percentuale di analfabeti, ossia appunto dalle provincie meridionali che appartengono al territorio della Commissione centrale. L'Opera agisce sugli adulti della popolazione sparsa e fluttuante, come i contadini dell'Agro romano, i pastori degli Abruzzi, ecc.; e la Commissione centrale si occupa anche di questi. Le scuole mobili dei contadini e pastori dell'Agro romano furono istituite e sussidiate con parecchie decine di migliaia di lire dalla Commissione del Mezzogiorno, e così pure le scuole o asili della Calabria aperti dalla benemerita associazione per gli interessi del Mezzogiorno, che ebbe a suo primo presidente il compianto senatore Franchetti. L'Opera è chiamata ad aprire scuole serali e festive per gli adulti analfabeti, e questo è compito preciso pure della Commissione centrale ai termini dell'art. 69 della citata legge 1906. Dunque l'Opera del decreto-legge non è proprio una integrazione della Commissione centrale, ma piuttosto una invasione nel territorio e nelle attribuzioni di questa.

Gli è che la nostra Commissione non fu tenuta in gran conto dal Ministero; fu guardata con mediocre favore, forse perchè non era una emanazione burocratica. Certo è che alcuni atti del Governo ne scemarono in qualche modo la efficienza. Nel 1915 la Commissione da sette membri, quanti erano in origine, fu ridotta a cinque, e la piccola economia che se ne riprometteva ritrarre si risolse effettivamente in una spesa maggiore a cagione del maggior numero di sedute occorrenti al lavoro.

Nello stesso anno s'incamerò il fondo residuale che la Commissione aveva potuto accantonare in più anni, e che aveva raggiunto la cospicua somma di oltre due milioni, e si perdettero così una fonte considerevole, destinata ai bisogni straordinari ed a sopperire alla scarsità del suo bilancio annuo.

Il decreto-legge di cui ci occupiamo, all'articolo 23 si esprime in questi termini: « Col presente decreto si deroga a qualunque dispo-

sizione di legge e statuti di enti pubblici in contrasto con quanto in esso decreto si dispone ». Questo articolo, riproduzione di un articolo analogo del primo decreto-legge, contiene una vera disposizione dittatoria; sopprime leggi e norme che non siano in armonia con le norme del decreto; e quindi si può pensare che il titolo sesto della legge del 1906, avente per oggetto l'istruzione elementare e professionale, sia andato in gran parte in frantumi. La Commissione del mezzogiorno infatti nella prima tornata della sua ultima sessione si domandò se di fronte al mentovato decreto essa esisteva ancora. Il dubbio era lecito, dato il tenore dell'articolo 23. Ed io pensai allora ad un precedente classico. Come il glorioso Senato milanese, ultimo frammento dell'autonomia lombarda, fu abolito nella seconda metà del 1700, senza neppure una menzione espressa, dall'imperatore Giuseppe II con la sua riforma giudiziaria, così la modesta Commissione del mezzogiorno poteva aver cessato di esistere tacitamente in forza del decreto ministeriale. Senonchè l'onorevole Corbino affermò, nella sua risposta alla interrogazione, ch'essa tuttora sussiste, ed io ne prendo atto.

Infine io critico il decreto-legge per una ragione politica. Dopo la recente legge del 13 agosto sulla burocrazia, legge che mira alla semplificazione e riduzione degli Uffici burocratici, non doveva il Ministero dell'istruzione, a pochi giorni di distanza, venir fuori con un nuovo Ufficio di dubbia utilità, gravante sul bilancio dello Stato per oltre cinque milioni annui. E non doveva soprattutto nella forma di un decreto-legge, dopo che già da un anno una voce autorevolissima aveva dato il bando a questa forma di atti.

Ed ora quale rimedio? Per me darei di frego a tutto quanto si è fatto e ricomincerei da capo. Ma se l'onorevole ministro è di opinione diversa, e crede necessaria la creazione di un nuovo organo per debellare l'analfabetismo all'infuori della Commissione del mezzogiorno, formuli un disegno di legge e lo presenti al Parlamento. In questo modo egli potrà dire davvero di assolvere l'impegno assunto dal suo predecessore. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi. Il senatore Del Giudice vi ha già fatta la storia dei primi provvedimenti presi dai Governi precedenti, per combattere l'analfabetismo; vi ha parlato del primo decreto che istituiva l'Ente nazionale per l'istruzione degli adulti analfabeti che aveva entrate costituite da un contributo annuo di quattro milioni di lire a carico del bilancio dello Stato, da un contributo di dieci milioni una volta tanto, da parte dell'opera nazionale per i combattenti; dal prelevamento di due milioni dal fondo per l'emigrazione; dalle somme impostate nel bilancio della pubblica istruzione per l'istruzione degli adulti analfabeti, circa un milione e settecento mila lire; e da contributi, lasciti e donazioni. L'ente per l'art. 5 era autorizzato a passare a sé le funzioni devolute allo Stato nei riguardi dell'istruzione degli adulti analfabeti e della diffusione dell'istruzione elementare nei centri minori di popolazione.

L'esperienza non dimostrò il funzionamento dell'Ente corrispondente ai fini che ne avevano ispirata l'istituzione; ma la istituzione dell'Ente non colpì allora la Commissione per il Mezzogiorno.

Difatti l'Ente ebbe il tempo di nascere, di viver male e di morire; e soltanto quando in forma completamente diversa viene da me risuscitato, la Commissione per il Mezzogiorno sente che la nuova istituzione intralcia ed ostacola l'opera sua. In realtà né i precedenti legislatori né io abbiamo pensato questo.

I compiti della Commissione per il Mezzogiorno sono ben precisati dalla legge, ma sono ancor meglio precisati per le somme che largisce annualmente. Ora se si pensa a quel che noi cerchiamo di raggiungere con l'Ente ora creato e si guarda ai capitoli del bilancio delle spese amministrative dalla Commissione, si trova che questi capitoli riguardano, fin dall'epoca della sua istituzione, e fino al 1920-21, sussidi ad asili infantili, determinazione di speciali compensi a maestri di residenze disagiate, contributi a patronati scolastici, pagamento di assegni speciali a maestri e, non escludo, incoraggiamenti a scuole per piccoli ambienti o per popolazioni nomadi od altro; ma il grosso della azione contro l'analfabetismo degli adulti non era considerato, ed era tanto lontano dai

compiti normali della Commissione che, ripeto, la Commissione stessa non ha creduto protestare quando il primo Ente sorse.

Del resto l'onorevole Del Giudice ci ha detto che con un fondo di soli due milioni e mezzo di lire, essa aveva potuto raccogliere dei residui quando le domande erano più scarse. Ora un'opera di questo genere, se fosse stata intesa ai fini di combattere l'analfabetismo degli adulti in Italia, avrebbe manifestato fin dal primo momento l'assoluta insufficienza, non dico di questa somma, ma di una somma di molto superiore. Posso dire che mentre alla Commissione per il Mezzogiorno è possibile andare avanti con un milione e 320,000 lire ed avere residui, cinque milioni e 700,000 lire per questo nuovo Ente saranno spesi in pochi mesi, e saremo obbligati a domandare altri fondi, perché i mezzi non sono mai sufficienti per il grandissimo scopo.

Ho ritrovato il prospetto delle somme amministrate dalla Commissione nell'esercizio 1920-1921: Capitolo 41, indennità a maestri residenti in luoghi di disagiata residenza lire 220,000; provincie meridionali, centrali 25,000; assistenza scolastica provincie centrali e meridionali 430,000. Cap. 40, articolo primo, concorso per l'istituzione e mantenimento di asili e giardini d'infanzia, provincie meridionali e centrali. Cap. 40, articolo secondo, concorso per l'istituzione... nelle provincie meridionali e centrali; e finalmente spese per il conferimento di diplomi di maestra assistente e giardiniera lire 35,000 più 10,000.

Quindi il ministro che propose il primo provvedimento, e quando venne la mia volta, anch'io, abbiamo ritenuto che il conflitto non potesse esistere, e, ripeto, della stessa opinione deve essere stata la Commissione del mezzogiorno che fino alla rinascita del decreto-legge non si è accorta di questo intralcio.

Le tre affermazioni dell'onorevole Del Giudice son queste: prima che l'opera nazionale non è né utile né necessaria; secondo che essa intralcia i lavori della Commissione del mezzogiorno; terzo che vi sono ragioni politiche che ne dovevano scongiurare la fondazione.

Sulla utilità e necessità dell'istituto parlerò alla fine del mio discorso.

Sull'intralcio che esso può portare all'opera della Commissione del mezzogiorno ho già detto.

Sulle ragioni politiche di una spesa di 5 milioni e 700,000 lire dopo la legge sulla burocrazia, mi permetta il senatore Del Giudice di osservare, che qui vi è un grave malinteso. La differenza tra il nuovo istituto e l'antico consiste appunto nella soppressione di quell'organo centrale e burocratico che fu forse la causa dell'insuccesso del primo ente creato dal ministro Baccelli, e che fu quindi opportunamente soppresso col decreto Croce. Con questa soppressione voluta dal ministro Croce rimasero nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i 4 milioni già assegnati all'Opera contro l'analfabetismo, più un milione e 700,000 lire. Entrambe queste somme andarono l'altro anno al Tesoro, perchè non spese. Ed io giudico sia una grave vergogna per il nostro paese l'aver consentito che una somma così grande sia tornata al tesoro senza essere spesa, mancando così agli scopi per i quali era stata stanziata. Sono questi 5 milioni e 700,000 lire, più le 300,000 lire che ha fornito il commissario per l'emigrazione che costituiscono il bilancio del nuovo ente; non vi sono però grandi spese per il personale; nella sede centrale vi sono sei o sette persone di buona volontà che compiono la distribuzione del lavoro, il quale viene poi affidato a quattro associazioni culturali che hanno dato magnifiche prove. I denari servono esclusivamente alla istituzione di nuove scuole e per il pagamento dei maestri. Quindi la legge sulla burocrazia non ci entra affatto.

L'obiezione più grave del senatore Del Giudice riguarda l'urgenza. Il decreto Croce diceva che questi fondi sarebbero stati destinati a combattere l'analfabetismo nei modi che si sarebbero stabiliti con una legge speciale. Appena venuto al ministero, io mi proposi di preparare questo disegno di legge. Ma nella discussione sulle dichiarazioni del Governo alla Camera fu presentato un ordine del giorno del quale leggo i punti principali: « La Camera, constatata la urgente necessità di riprendere la lotta contro l'analfabetismo, (anche nei riguardi della nostra emigrazione) anche degli adulti, considerato che dopo la soppressione dell'ente contro l'analfabetismo rimane un fondo di quattro milioni annui ad esso assegnati, considerata l'esistenza nello stesso bilancio della pubblica istruzione di un'assegnazione di un milione e settecentomila lire per scuole festive, e le soprav-

venienze attive derivate e derivabili ecc.... invita il Governo a provvedere d'urgenza, anche, ove occorra, per decreto-legge affinchè l'azione contro l'analfabetismo possa iniziarsi a cominciare dal prossimo novembre con la devoluzione di tali fondi e di altri eventuali ad una commissione speciale che sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ecc... »

Quest'ordine del giorno ebbe il pieno consenso della Camera e fu accettato dal Governo. Quindi io mi sono trovato forse per la prima volta a ricorrere alla procedura del decreto-legge per eccitamento diretto da parte del Parlamento. E in tutta la mia gestione non si possono citare che due casi di decreti-legge.

Questo che ho pubblicato per questo eccitamento avuto e per la necessità di non perdere un anno di tempo in questa nobile azione che mi proponevo di compiere, perchè solo con la immediata promulgazione del decreto e con la sollecita approvazione del relativo regolamento si è potuto raggiungere questo risultato che sembrava impossibile istituire cioè circa duemila e cinquecento scuole. Se col guadagno di un anno otterrò che cinquantamila adulti analfabeti d'Italia riescano fra un anno a togliersi questa macchia che offusca la loro bella intelligenza, non dovrò certamente pentirmi. Un secondo decreto-legge riguardava gli assistenti universitari che, come il Parlamento sa per un'esperienza di dieci anni, si trovano in una condizione assai singolare. Ci sono impiegati nominati anno per anno ma ad uffici che esistono. Solo gli assistenti sono nominati anno per anno ad Uffici che sono creati anno per anno. Infatti vi è una disposizione della legge Rava del 1909 che rende le tabelle degli assistenti valide per un anno; si è quindi obbligati, anno per anno, a ricostruire le tabelle medesime, senza di che tutti i Gabinetti universitari dovrebbero restar chiusi.

Ma il senatore Del Giudice mi ha domandato se l'istituzione dell'Opera era veramente utile e necessaria. Io desidero fare al Senato in proposito delle dichiarazioni precise. Lo Stato italiano ha dato alle classi popolari; sotto la pressione di particolari contingenze politiche e sociali, qualche cosa di più del dovuto, in certi campi; e, in altri, molto meno del necessario. Si è scossa la coscienza morale del popolo prima che una matura coscienza dei do-

veri civili ne prendesse il posto; si è assistito all'accrescersi dei salari fino ad una misura eccessiva, artificiosa, senza che le classi avanzate avessero acquistata l'abitudine di spendere bene i denari guadagnati, ed esponendo, anzi, a fatale pericolo le più preziose qualità del nostro popolo: la parsimonia e la sobrietà. Abbiamo, con il suffragio universale (concesso anche agli analfabeti), abbassato l'esercizio della sovranità popolare al livello della ignoranza più umiliante, piuttosto che elevare la preparazione intellettuale delle masse all'altezza necessaria per il decoroso esercizio di quella sovranità. Abbiamo dato all'Italia ampiezza, coscienza e dignità di grande Nazione, senza aver cura che la media degli analfabeti fra i cittadini italiani si stacchi molto dal livello raggiunto presso i paesi balcanici. Quest'onta deve cessare: per ragioni di interesse, e di sentimento. Non illustrerò le prime; non spiegherò come fra il popolo germanico e il russo, il primo abbia saputo imporsi, in un regime quasi socialista, una compostezza che sarebbe desiderabile nei nostri regimi borghesi, mentre il secondo, analfabeta e perciò facile preda di tutte le aberrazioni anarcoidi, abbia trascinato l'Impero in una tragica agonia. Ma anche le ragioni sentimentali devono muoverci nella santa opera di redenzione di tanta parte d'Italia. Non dobbiamo più oltre tollerare che dei nostri fratelli vivano ancora con questa benda oltraggiosa che ne sbarra la fervida intelligenza e ne paralizza le mirabili forze. Dobbiamo convincerci che questo problema è più urgente di ogni altro, anche di quelli relativi alle scuole medie e superiori, dove si affollano anche troppi studenti, al di là dei bisogni effettivi del paese, e dei quali molti non hanno nè la capacità, nè la voglia di profittare utilmente dei mezzi istruttivi che lo Stato pone a loro disposizione. Donde il fenomeno della caccia al pezzo di carta, o laurea o diploma, attraverso a facilitazioni e concessioni scolastiche sempre nocive e talvolta scandalose, che vanno creando una nuova specie di analfabeti più pericolosi perchè spesso muniti di licenze e di lauree.

Se per costoro lo Stato fa troppo non può ulteriormente trascurare l'istruzione del popolo che, dopo che l'ha conosciuta, vivamente la desidera. Io appartengo ad una cittadina di

Sicilia dove la scuola del popolo non fu mai curata e per le mie modeste origini, ho dell'analfabetismo la sensazione dolorosa che si ha dei mali di famiglia.

Conosco così assai da vicino le umiliazioni dolorose di coloro che sono costretti a esprimere attraverso intermediari i propri sentimenti e le proprie necessità.

Divenuto ministro della pubblica istruzione non potevo riconoscere altro problema più urgente di quello che ho attaccato fin dai primi giorni con fervore e con fede. E non tema il senatore Del Giudice, che ha così alto intelletto o così nobile cuore, non tema che i due Istituti abbiano ad intralciarsi nella loro azione: i metodi sono diversi, alcuni strumenti sono comuni, il campo è vasto e il compito immane. Se qualche volta i due enti dovessero incontrarsi e toccarsi in un punto del deserto comune da fecondare, si sorreggeranno cordialmente, solidali nell'alto compito di salvare l'Italia dalla sua onta più dannosa. (*Approva-*  
*zioni*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921 n. 1397, sulla istituzione dell'Ente autonomo "Forze idrauliche Brenta Piave", ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Diena della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'interpellanza. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice per dichiarare se è soddisfatto.

DEL GIUDICE. L'onorevole ministro ha spiegato il suo punto di vista ed ha detto le ragioni che lo indussero a dettare quel decreto. Di ciò lo ringrazio. Ma devo peraltro dichiarare che le sue ragioni non mi hanno persuaso, e quindi non posso dirmi soddisfatto. Anch'io, non meno che il ministro, e quanti siamo qua

dentro desideriamo che l'analfabetismo sparisca al più presto, ma il punto importante si è che si apprestino mezzi idonei al fine. Ora io penso che la molteplicità degli organi burocratici ben spesso non dà risultati corrispondenti; e tale mi pare sia il caso presente. In ordine alle attribuzioni dei due istituti rimane pur sempre ferma la dimostrazione da me fatta, alla quale l'onorevole Corbino ha risposto solo per incidenza. D'altronde l'ordine del giorno votato dall'altro ramo del Parlamento non era per verità impegnativo pel Governo, nè l'urgenza della questione, pur riconosciuta, importava di necessità l'adempimento per via di un atto del potere esecutivo: sarebbe stata meglio effettuata con un progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

#### Presentazione di disegni di legge.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540 sul nuovo regime delle trazzere di Sicilia;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445 recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per l'acquisto del fondo denominato « Arcà ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1918, numero 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai comuni, che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari. »

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

#### Rinvio di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza del senatore Mortara al Presidente del Consiglio ed al ministro della giustizia.

Avverto però che il ministro della giustizia mi ha fatto pervenire la preghiera di rinviare lo svolgimento di questa interpellanza.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Per mia parte non ho difficoltà a consentire nel rinvio; però chiedo che lo svolgimento della mia interpellanza sia rinviato a un giorno fisso, prima della chiusura di questo periodo di lavori.

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso il ministro della giustizia del legittimo desiderio del senatore Mortara.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa ». (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge :

#### Articolo unico.

Dalla data della morte di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa è assegnata a ciascuna delle famiglie rispettive, in aggiunta ad assegni eventualmente già loro attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire seimila.

La pensione sarà corrisposta alle vedove ed agli orfani, ed in mancanza ai genitori superstiti. Per gli orfani la pensione avrà termine col raggiungimento della età maggiore.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1921

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Cessione gratuita al Comune di Trento dello storico Colle denominato "Doss di Trento", ».  
(N. 205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita al Comune di Trento dello storico Colle denominato "Doss di Trento", ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Comune di Trento lo storico Colle denominato « Doss di Trento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario ». (N. 46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario ».

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto legge luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.

ALLEGATO.

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA  
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di rendere unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario facendolo coincidere col principio dell'anno solare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 30 marzo 1916, n. 356, riguardante le ferie giudiziarie, è sostituito il seguente:

« L'anno giudiziario comincia al 1º gennaio di ciascun anno.

« Nella prima udienza di gennaio ha luogo l'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per la lettura del R. decreto che compone le sezioni delle Corti medesime e dei tribunali e la relazione di cui all'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario ».

Art. 2.

L'anno giudiziario cominciato al 5 novembre 1916, avrà termine il 31 dicembre 1917.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 24 luglio 1917.

TOMMASO DI SAVOIA

BOSELLI  
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani delle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso » (N. 62-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani delle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso ».

Invito l'on. ministro delle finanze incaricato dal ministro competente, ora assente, a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ricordo che si tratta di un progetto già approvato dal Senato. Ora torna alla discussione essendo decaduto per la chiusura della sessione. Nulla però è innovato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno, e Treviso, modificandosi però l'art. 3 del decreto stesso nei seguenti termini:

« La disposizione dell'art. 1 non si applica al debitore, che con dichiarazione scritta o, comparando in giudizio, con dichiarazione verbale, non si opponga alla espropriazione ».

ALLEGATO.

(*Omissis*).

#### Art. 1.

I procedimenti giudiziari ordinari per espropriazione forzata di beni immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso sono sospesi a tutto il 31 dicembre 1921.

Fino allo stesso termine rimane sospesa a favore dei creditori ogni decadenza o perenzione di termini processuali stabiliti dalla legge e anche la prescrizione preveduta nell'articolo 2144 del codice civile.

I creditori possono nondimeno notificare e far trascrivere il precetto per gli effetti stabiliti nell'art. 2085 del Codice civile e possono in virtù del precetto notificato e trascritto prima o dopo di questo decreto, ottenere i provvedimenti assicurativi autorizzati nello stesso articolo. Le istanze relative sono proposte al presidente del tribunale con procedimento stabilito per gli incidenti.

La notificazione del precetto, menzionata nel precedente capoverso, vale anche per gli effetti contemplati nell'articolo 687 del Codice di procedura civile.

#### Art. 2.

Nell'ordinanza o nella sentenza che provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 1 possono essere stabilite norme speciali per il pagamento degli interessi dei debiti ipotecari mediante il reddito netto dell'immobile, ovvero per il deposito giudiziale del medesimo, con le garanzie e sanzioni convenienti ai singoli casi.

#### Art. 3.

La disposizione dell'art. 1 non è applicata qualora il debitore con dichiarazione scritta, ovvero, comparando in giudizio, consenta alla espropriazione.

#### Art. 4.

A istanza del debitore potrà, in ogni caso, essere disposta nel giudizio di graduazione la riduzione della misura degli interessi insoluti a due terzi di quella stabilita nel contratto, o nella sentenza, da cui hanno titolo.

## Art. 5.

Per i crediti non ancora scaduti, garantiti con ipoteca sugli immobili menzionati nell'art. 1, le annualità di interessi 1917, 1918 e 1919 che si trovino insolute in tutto o in parte, sono di diritto capitalizzate con decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 1920 salvo diverso accordo fra le parti.

La iscrizione ipotecaria è estesa di diritto a garantire l'importo degli interessi capitalizzati, anche per gli effetti stabiliti nell'art. 2010 del Codice civile e dalle leggi sul credito fondiario.

## Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Con la entrata in vigore del presente decreto è abrogata, o rispettivamente derogata, ogni disposizione contraria o diversa da quelle contenute nel medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani » (N. 177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 177).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 200,000 come prima assegnazione per provvedere - a carico dello Stato - nei comuni della provincia di Trapani gravemente danneggiati da alluvioni e frane dell'inverno 1918-19 e da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici, allo sgombramento di frane ed al ripristino del transito lungo le strade comunali interne ed esterne, anche mulattiere, purchè costituiscano l'unico accesso ad abitati;

b) lire 300,000 per concorso straordinario alla provincia di Trapani, per lavori di sgombramento e di ripristino di transito lungo le strade provinciali danneggiate dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-19.

L'assegnazione complessiva di lire 500,000 sarà fatta con istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la denominazione: « Provvedimenti per il ripristino del transito nelle strade della provincia di Trapani e dei comuni della stessa, gravemente danneggiati dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-19 ».

Lo stanziamento sarà fatto nel detto capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per decreto del ministro del tesoro, con contemporanea diminuzione di eguali somme sugli stanziamenti di altri capitoli da parte straordinaria del bilancio stesso.

(Approvato).

## Art. 2.

I lavori di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 possono essere eseguiti dai comuni in base a perizia sommaria approvata dal Genio civile e con anticipo da parte dello Stato pari ai 9 decimi della spesa, a norma dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

La rata di saldo dovuta ai comuni e il concorso alla provincia di Trapani saranno corrisposti su certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Genio civile.

(Approvato).

## Art. 3.

Per tutte le spese da eseguire a norma dei precedenti articoli, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(Approvato).

## Art. 4.

Per le opere definitive di sistemazione delle strade provinciali di Trapani rese necessarie dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-19, la provincia, senza pregiudizio dei concorsi e dei sussidi previsti dalle leggi generali e speciali, per la parte a carico del suo bilancio, è autorizzata a contrarre mutui al tasso di favore del 2 per cento con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare complessivo non superiore a lire 2,900,000.

La differenza degli interessi sarà a carico del Tesoro.

La provincia di Trapani formerà entro il 31 dicembre 1921 l'elenco delle strade di cui sopra, da approvarsi dall'Ufficio del Genio civile.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che la relazione della proroga dei poteri della Commissione d'inchiesta sui contratti di guerra non essendo stata distribuita che questa sera, non può essere discussa che dopo domani.

Quindi propongo al Senato di tenere domani la riunione degli Uffici e dopo domani seduta pubblica con il disegno di legge sulla proroga dei poteri della Commissione d'inchiesta sui contratti di guerra ed altri disegni di legge. Poscia il Senato si prorogherebbe dopo domani sera e potrebbe riprendere le sue sedute lunedì, giorno in cui si potrebbe aver da discutere il progetto di legge sull'esercizio provvisorio.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Vorrei domandare se siamo sicuri, convocandoci lunedì, di avere l'esercizio provvisorio, o se vi sarà altra ma-

teria da trattare, per non correre il pericolo di riconvocarci lunedì e di dover poi aspettare il beneplacito della Camera perchè finisca la discussione sull'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Avremo i disegni di legge di cui furono distribuite le relazioni, ed avremo anche la seduta del Comitato segreto per discutere la relazione sul bilancio, che ancora non fu presentata, per la malattia del Presidente della Commissione di contabilità, poichè è indispensabile che il Senato non si separi per le vacanze natalizie senza aver prima discusso e votato il suo bilancio.

## Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato risposta scritta all'interrogazione del senatore Orlando Salvatore che, a norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di dopo domani, 14, alle ore 15:

## I. Interrogazioni.

## II. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate;

b) di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

## III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa (N. 206);

Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato « Doss di Trento » (N. 205);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 46);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso (N. 62);

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (N. 177);



IV. Svolgimento della interpellanza del senatore Giardino al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 (N. 208).

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna in Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara (N. 207);

Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati (N. 198);

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle Provincie e dei Comuni (N. 167).

La seduta è tolta (ore 17).

#### Risposta scritta ad interrogazione.

ORLANDO. — Al ministro delle finanze. Intorno alla inopportuna approvazione ministeriale della tabella della tassa di famiglia stabilita dal co-

mune di Livorno, mentre erano in corso i reclami che i cittadini avevano avanzato per violazione della legge.

RISPOSTA. — In merito a quanto chiede l'onorevole interrogante, questo Ministero non può che limitarsi a dichiarare che nessun reclamo di cittadini di Livorno contro la tabella della tassa di famiglia, deliberata da quel Comune, è stata ad esso presentato: nè è a sua notizia che sia stato presentato ad altra autorità.

Sarebbe quindi necessario che l'onorevole interrogante fornisse al riguardo più precise notizie, indicando da chi ed a quale ufficio simili ricorsi sono stati presentati, sì che il Ministero possa eventualmente richiamarli e farne oggetto di esame per i provvedimenti di legge.

L'approvazione ministeriale alla deliberazione del Comune riflette la tassa predetta (stata già approvata anche dalla Giunta provinciale amministrativa), e fu concessa perchè riconosciuta in tutto conforme alle vigenti norme legislative.

Invero il Comune chiese a questo Ministero - in via di interpretazione delle disposizioni del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 374 - se, avendo esso deliberato, anteriormente alla entrata in vigore del decreto stesso, talune modificazioni alla tariffa della tassa di famiglia, esentando i redditi inferiori a lire cinquemila, ed elevando il reddito massimo da lire 70 mila a lire 150 mila con una aliquota massima a carico di questi redditi del dieci per cento, poteva essere autorizzato ad applicare per il 1921 detta nuova tariffa.

Rispose questo Ministero che, sopravvenuto il decreto-legge 7 aprile 1921, il quale non consente che il massimo dell'aliquota possa superare il sette per cento, l'accennata deliberazione non poteva avere applicazione.

Aggiunse però questo Ministero, che ben poteva il Comune se avesse accertato l'esistenza di redditi superiori a lire 70 mila, contemplati come massimi, nella tariffa vigente nel 1920, riordinare la tariffa stessa includendovi tali redditi superiori a lire 70 mila e colpire questi con l'aliquota massima del sette per cento, perchè il concetto della norma limitativa contenuta nell'articolo 5 del decreto 7 aprile 1921, è quello che l'aliquota massima del sette per cento

non gravi sopra redditi inferiori a quelli massimi contemplati nei regolamenti comunali in vigore nel 1920: ma non esclude che l'aliquota stessa sia invece applicata a redditi maggiori di quelli suaccennati.

In conformità di queste delucidazioni ministeriali, il Comune di Livorno ha modificato la tariffa della tassa di famiglia e la tabella dei

redditi e la relativa deliberazione venne omologata da questo Ministero perchè conforme a legge.

*Il Ministro*  
SOLERI.

Licenziato per la stampa 27 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.